

In materia di autorizzazioni ex art. 320 c.c.

Trib. Milano, sez. IX, decreto 26 luglio 2014 (G.T. Giuseppe Buffone)

FIGLI MINORI – AUTORIZZAZIONE EX ART. 320 C.C. – TRASFERIMENTO IMMOBILIARE – AUTORIZZAZIONE EX ANTE A PATTI FUTURI GENERICI – ESCLUSIONE – AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CON ESONERO DEL NOTAIO “DA OGNI RESPONSABILITÀ” – ESCLUSIONE

In materia di provvedimenti autorizzatori ex art. 320 c.c., il g.t. non può concedere l'autorizzazione con riguardo a clausole generiche che rimettano ai genitori di «convenire, patti, servitù, clausole di qualsiasi genere ed epoche di godimento» trattandosi di provvedimenti pronunciati ex ante rispetto ad atti di cui non si conosce la natura; stessa sorte spetta alla richiesta di ottenere «l'esonero da responsabilità del notaio o per ogni altro ufficio o persona interessata» poiché contraria a norme imperative.

FIGLI MINORI – AUTORIZZAZIONE EX ART. 320 C.C. – AUTORIZZAZIONI CD. DINAMICHE – SUSSISTE

Le autorizzazioni ex art. 320 c.c. contenuto nel decreto del g.t. sono cd. dinamiche: il rappresentante può compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche tutti i singoli atti strettamente collegati e necessari per il perseguimento e la realizzazione dell'obbiettivo finale autorizzato.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Il GIUDICE TUTELARE,

visti gli atti,
rilevato in via preliminare come sia inesatto il riferimento fatto dalla ricorrente alla cd. potestà genitoriale, poiché istituito espunto dall'ordinamento per effetto del d.lgs. 154/2013, assumendo valore in suo luogo il differente concetto di «responsabilità genitoriale» (norma vigente al momento del deposito del ricorso, poiché in vigore dall'8.2.2014);
rilevato che nel merito, l'operazione negoziale proposta dai genitori – pur provocando una comunione immobiliare tra fratello e sorella – appaia utile nell'interesse del rappresentato, tenuto conto della perizia asseverata da giuramento versata in atti;
ritenuto che però l'autorizzazione non possa essere concessa con la clausola che rimette ai genitori di «convenire, patti, servitù, clausole di qualsiasi genere ed epoche di godimento» poiché del tutto generica e rappresentante una autorizzazione ex ante rispetto ad atti di cui non si conosce la natura,

ritenuto che stessa sorte spetti alla richiesta di ottenere «l'esonero da responsabilità per ogni altro ufficio o persona interessata» poiché contraria a norme imperative,

PER QUESTI MOTIVI
AUTORIZZA

i genitori a quanto richiesto:

- con esclusione della istanza relativa alla facoltà di «convenire, patti, servitù, clausole di qualsiasi genere ed epoche di godimento», da intendersi non autorizzata,
- con esclusione della istanza relativa alla facoltà di ottenere «l'esonero da responsabilità per ogni altro ufficio o persona interessata», da intendersi non autorizzata,

Le autorizzazioni contenuto nel decreto dl g.t. sono cd. dinamiche: il rappresentante può compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche tutti i singoli atti strettamente collegati e necessari per il perseguimento e la realizzazione dell'obbiettivo finale autorizzato (v. ad es., Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2011 n. 10654 in *Diritto & Giustizia* 2011, 30 giugno).

Decreto esecutivo.

MANDA alla cancelleria per i provvedimenti di competenza.

Milano, lì sabato 26 luglio 2014